CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 del 02.03.2009

OGGETTO

P.A. Decreto GIP di Trani di archiviazione procedimento penale a carico dei dipendenti Armenio Luigi e Rosati Cosimo, Agenti di P.M. con grado di Maresciallo. Restitutio in integrum.

L'anno duemilanove, il giorno due del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Azzollini Antonio - Sindaco

Vi è l'assistenza del Segretario Generale, dott. Michele Camero.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con provvedimenti del Dirigente del Settore Sicurezza in data 7/03/2007, n. 12318 e n. 12320 di prot., si prendeva atto della Ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani n. 3772/05 del 5/03/2007, con la quale il GIP aveva disposto l'applicazione nei confronti rispettivamente di Rosati Cosimo, nato a Molfetta il 5/04/1959 e Armenio Luigi, nato a Molfetta l'8/10/1950, dipendenti comunali a tempo indeterminato con profilo professionale di "Agente di Polizia Municipale" (Cat. C), della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di Agente della Polizia Municipale, in relazione ai reati contestati ai medesimi dipendenti di cui al Capo A6 della predetta Ordinanza;
- con i medesimi succitati provvedimenti ed in esecuzione della surriportata Ordinanza del GIP di Trani, veniva disposta la sospensione dal servizio dei sunnominati dipendenti, con effetto immediato e fino a nuove disposizioni del GIP, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del dirigente del Settore Sicurezza;
- con successivi provvedimenti n. 12524 e n. 12525 dell'8/03/2007, a firma del Dirigente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, veniva notificato ai sunnominati dipendenti l'avvio dei procedimenti disciplinari a loro carico per i medesimi fatti oggetto di indagine penale, con la precisazione che i procedimenti penali medesimi sarebbero rimasti sospesi fino alla comunicazione della sentenza definitiva, ai sensi del 2° comma dell'art. 25/bis del C.C.N.L. 6/07/1995, introdotto dall'art. 26 del C.C.N.L. 22/01/2004 del Comparto Regioni-Autonomie Locali:
- con successivi provvedimenti del Dirigente del Settore Sicurezza in data 16/03/2007, prot. n. 14263 e n. 14261 si prendeva atto della successiva Ordinanza emessa dal GIP di Trani in data 15/03/2007, notificata al Segretario Generale dell'Ente in data 16/03/2007, con la quale il GIP aveva disposto la revoca del provvedimento cautelare emesso in data 5/03/2007 a carico dei dipendenti in argomento, essendo venute meno le esigenze cautelari che avevano giustificato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di Agente della P.M.;
- con i medesimi surriportati provvedimenti ed in esecuzione della citata Ordinanza del GIP di Trani, veniva disposta la riammissione in servizio dei dipendenti in parola, con effetto dalla data di notifica a questo Ente della Ordinanza del GIP (16/03/2007), fatte salve, in ogni caso, nuove e successive disposizioni del Giudice per le Indagini Preliminari;

Tutto ciò premesso:

Visto il Decreto del Giudice per le Indagini Preliminari c/o il Tribunale di Trani n. 2697/2007 con il quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale a carico dei sunnominati dipendenti con la conseguente restituzione degli atti all'Ufficio del P.M. in sede;

Vista l'istanza in data 7/11/2008, registrata al protocollo comunale in data 11/11/2008 prot. n. 63796, con la quale i Sigg.ri Armenio Luigi e Rosati Cosimo chiedono il ripristino giuridico ed economico del periodo di sospensione cautelare cui sono stati sottoposti dal 7/03/2007 al 15/03/2007 a seguito della Ordinanza del GIP c/o il Tribunale di Trani n. 3772/05 del 5/03/2007, successivamente revocata in data 15/03/2007;

Ritenuto di prendere atto del Decreto del Giudice per le Indagini Preliminari c/o il Tribunale di Trani n. 2697/2007 con il quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale a carico dei sunnominati dipendenti;

Ritenuto, altresì, di dare mandato al Dirigente del Settore Sicurezza di porre in essere gli atti necessari finalizzati al riconoscimento in favore dei sunnominati dipendenti delle differenze economiche spettanti per il periodo di sospensione cautelare cui sono stati sottoposti dal 7/03/2007 al 15/03/2007, quantificate secondo il prospetto predisposto dall'U.O. Contabilità del Personale in € 305,65 per il Sig. Armenio Luigi e in € 331,85 per il Sig. Rosati Cosimo, nonché di provvedere alla archiviazione del procedimento disciplinare avviato in data 8/03/2007 nei confronti dei n. 2 sunnominati dipendenti per i medesimi fatti oggetto di indagine penale;

Visto il Decreto di archiviazione emesso dal GIP c/o il Tribunale di Trani n. 2697/2007;

Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali dell'11/04/2008;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici comunali;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.to Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.to Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica (il presente provvedimento non ha rilevanza contabile);

Con voti unanimi e favorevoli:

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

- 1. Prendere atto del Decreto del Giudice per le Indagini Preliminari c/o il Tribunale di Trani n. 2697/2007 con il quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale a carico dei Sigg.ri Armenio Luigi e Rosati Cosimo, dipendenti comunali a tempo indeterminato con profilo professionale di "Agente di Polizia Municipale" (Cat. C) e con grado di Maresciallo.
- 2. Dare atto che a seguito della archiviazione del procedimento penale a carico dei predetti dipendenti i periodi di sospensione cautelare cui gli stessi sono stati sottoposti dal 7/03/2007 al 15/03/2007 sono considerati utili agli effetti giuridici ed economici dei rispettivi rapporti di lavoro in essere con questo Ente.
- 3. Dare mandato al Dirigente del Settore Sicurezza di porre in essere gli atti necessari finalizzati al riconoscimento in favore dei n. 2 sunnominati dipendenti delle differenze economiche loro spettanti per il periodo di sospensione cautelare cui sono stati sottoposti, quantificate secondo il prospetto predisposto dall'U.O. Contabilità del Personale, nonché di provvedere alla archiviazione del procedimento disciplinare avviato in data 8/03/2007 nei confronti dei n. 2 sunnominati dipendenti per i medesimi fatti oggetto di indagine penale.
- 4. Trasmettere il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Dirigente del Settore Economico-Finanziario, al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, nonché all'U.O. Gestione Personale per quanto di rispettiva competenza.